



COMUNE DI PONTECURONE

www.comune.pontecurone.al.it

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) protocollo@pec.comune.pontecurone.al.it

Corso Togliatti n. 50 ó Cap. 15055 ó P. I.V.A. 00374620060

Sportello Unico per l'Edilizia

tel. 0131/885211 ó fax 0131/885217

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (SUE)

Oggetto: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. (Acquedotto comunale ubicato in C.so Tortona ed Acquedotto ubicato nel territorio di Viguzzolo)

Provvedimento necessario per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;

REGOLAMENTO REGIONALE 11 DICEMBRE 2006 N. 15/R RECANTE: "DISCIPLINA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2000, N. 61)"

Con la presente vengono comunicate le disposizioni legislative contenute nel REGOLAMENTO REGIONALE 11 DICEMBRE 2006 N. 15/R in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Con il Regolamento citato in oggetto sono state disciplinate le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

In particolare, è stata istituita la Zona di rispetto, costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata.

La Zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta ed è, di norma, distinta in Zona di rispetto ristretta e Zona di rispetto allargata.

Con Deliberazione del Consiglio comunale n° 4 del 23/02/2017 il Comune di Pontecurone, ha provveduto all'individuazione cartografica delle due Zone.

1. Nella **Zona di rispetto sono vietati** l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- c) lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B;
- d) l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;
- e) gli scarichi di acque reflue anche se depurati, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- f) le aree cimiteriali;
- g) l'apertura di cave;
- h) l'apertura di pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle acque di cui all'articolo 1, comma 1, di quelli finalizzati alla variazione di tale estrazione, nonché di piezometri ovvero di pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche;
- i) la gestioni di rifiuti;
- j) lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- k) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

- l) i pozzi perdenti e le fosse Ihmoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;
- m) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite;
- n) l'insediamento di attività industriali ed artigianali;
- o) il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio.

Nella Zona di rispetto ristretta, sono comunque attività vietate:

- a)** la stabulazione di bestiame;
- b)** lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- c)** la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;
- d)** la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti alla data di presentazione della proposta di definizione delle aree di salvaguardia, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;
- e)** la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpodereale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;
- f)** la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.

Nella Zona di rispetto allargata, sono consentite:

- 1)** la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da quelli di cui al lettera l), a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti.
- 2)** la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta.
- 3)** la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 del REGOLAMENTO REGIONALE 11 DICEMBRE 2006 N. 15/R. I parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale sono realizzati garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda.

Ogni attività da intraprendersi, dovrà sottostare ai vincoli connessi alla predette Zone.

Si ricorda che l'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia sopra indicate, è punita - ai sensi dell'art. 134 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SUE
CEI P.I. GIANFRANCO

